



# Ministero dello sviluppo economico

Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore  
e la normativa tecnica

di concerto con

# Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Direzione Generale dei rapporti di lavoro  
e delle relazioni industriali

I DIRETTORI GENERALI

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

**VISTA** la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

**VISTA** la Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine;

**VISTO** il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento ordinario n. 36 del 19 febbraio 2010, di attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine, ed in particolare l'articolo 11;

**VISTO** l'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 *“Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.”*, recante disposizioni al fine di assicurare la pronta *“Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti”*;

**VISTO** il Decreto interministeriale 22 dicembre 2009 *“Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008”*;

**VISTO** il Decreto interministeriale 22 dicembre 2009 *“Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato”*;

**VISTA** la Convenzione, rinnovata il 5 luglio 2019, e in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno rinnovato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, compresa la direttiva 2006/42/CE sopra citata;

**VISTA** la Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017 recante disposizioni relative alla *“Presentazione e documentazione relative alle istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità con riferimento alla normativa europea di prodotto di competenza esclusiva o primaria del Ministero dello sviluppo economico (MISE)”*;

**ACQUISITA** la Delibera 27 marzo 2020 (DC2020UTL009) Prot. 92680 del 31/03/2020 del Comitato Settoriale di Accreditamento AR, operante presso Accredia, con la quale viene rinnovato l'accREDITAMENTO a favore della società **CERTAT S.r.l.**, con sede legale in Via Mentana, 27/E – 05100 Terni (TR) per lo svolgimento delle attività, ai sensi Direttiva macchine 2006/42/CE, modulo B (Allegato IX);

**ACQUISITA** l'istanza della società **CERTAT S.r.l.**, prot. DGMCTCNT n. 112690 del 30/04/2020, di rinnovo autorizzazione in scadenza il 19 giugno 2020 allo svolgimento delle attività di certificazione CE, ai sensi della Direttiva 2006/42/CE, completa di tutta la documentazione richiesta dagli artt. 2 e 3 della Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017;

**VALUTATA** completa e conforme alla citata Direttiva la documentazione inviata dalla società, unitamente all'istanza di rinnovo;

**ACQUISITE** agli atti, prot. DGMCTCNT n. 112690 del 30/04/2020, le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali, i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

**VISTA** la Legge 6 febbraio 1996, n. 52, "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994*" e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

**VISTO** l'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, sono

a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

**RITENUTO** di procedere comunque al rilascio dell'autorizzazione nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento;

### **DECRETANO**

#### Art.1

1. L'Organismo **CERTAT S.r.l.** (P.IVA 01333510558), con sede legale in Via Mentana, 27/E – 05100 Terni (TR), è autorizzata ad esercitare attività di certificazioni relativa alla valutazione della conformità per l'*Esame CE del tipo* di cui all'Allegato IX (Modulo B), per le seguenti macchine di cui all'Allegato IV alla Direttiva 2006/42/CE:

16. Ponti elevatori per veicoli;

17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri.

#### Art.2

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - *Organismi notificati e sistemi di accreditamento*, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, del Ministero dello sviluppo economico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.

3. L'Organismo si attiene alle disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17.

4. L'Organismo mette a disposizione della Divisione XIV di cui al comma 1, ai fini del controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate per la direttiva di cui trattasi.

#### Art. 3

1. La presente autorizzazione, al pari del certificato di accreditamento, ha validità fino al **19/06/2024** ed è notificata alla Commissione dell'Unione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

3.

#### Art. 4

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico accerti o sia informato che l'Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui alla direttiva 2006/42/CE o non adempie ai suoi obblighi, ovvero, riceva comunicazione della sospensione o ritiro del certificato di accreditamento, sospende o revoca l'autorizzazione e la relativa notifica.

#### Art. 5

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)); sezione "Mercato e consumatori", menù "Normativa tecnica", sottomenù "Organismi di valutazione delle conformità" alla voce "Macchine".

2. L'efficacia del provvedimento decorre dalla data di notifica dello stesso al soggetto destinatario.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE  
per il mercato, la concorrenza, la tutela  
del consumatore e la normativa tecnica  
(Avv. Loredana Gulino)

IL DIRETTORE GENERALE  
dei rapporti di lavoro e  
delle relazioni industriali  
(Dr. Romolo de Camillis)

et/plu